

Legge regionale 29 aprile 1986 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

**Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio.  
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.**

**Art. 20**

*Acquisto di immobili da recuperare in regime convenzionato o agevolato*

Per gli interventi di recupero in regime di edilizia convenzionata od agevolata su immobili da acquistare inseriti in piani di recupero, i massimali di spesa ammissibile a contributo o ad anticipazione possono essere incrementati del 30%.

(1)(2)

Nel caso di cui al comma precedente, qualora l' operatore richieda l' erogazione anticipata dei contributi, la certificazione comunale attestante l' avvenuto inizio dei lavori, prevista dall' articolo 113, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, può essere sostituita dal titolo di acquisizione della proprietà dell' immobile da recuperare e dal prescritto parere tecnico sul relativo progetto di recupero.

Note:

**1** Parole sostituite al primo comma da art. 51, comma 1, L. R. 37/1988

**2** Primo comma interpretato da art. 52, comma 1, L. R. 45/1993